

029797/EU XXIV.GP Eingelangt am 22/04/10

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 21 April 2010

8860/10

Interinstitutional File: 2010/0802 (COD)

INST 126 COPEN 107 CODEC 346 PARLNAT 7

COVER NOTE

from:	The Secretary General of the Senate of the Republic of Italy
date of reception:	15 April 2010
to:	Mr Pierre de BOISSIEU, Secretary General of the Council of the European Union
Subject:	Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Kingdom of Spain, the Republic of Estonia, the French Republic, the Republic of Hungary, the Italian Republic, the Republic of Poland, the Republic of Portugal, Romania, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden for a Directive of the European Parliament and of the Council on the European Protection Order [ref. PE-CONS 2/10 COPEN 23 CODEC 42] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached a copy of the letter indicating that the above mentioned initiative complies with the principle of subsidiarity.

8860/10 MNR/nr 1

DRI **EN/IT**

Senato della Repubblica Il Segretario Generale

Roma, 14 APR. 2010 Prot. n. 168/00

Signor Segretario Generale,

per incarico del Presidente del Senato della Repubblica italiana, mi è gradito inviarLe il testo delle osservazioni che la Commissione per le politiche dell'Unione europea ha espresso in ordine ai seguenti atti sottoposti al parere motivato relativamente all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità:

- iniziativa di un gruppo di Stati membri l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (PE-CONS 1/10);
- iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (PE-CONS 2/10);
- proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM 2010 12 definitivo).

Con i migliori saluti.

AX WIN;

Signor Pierre de Boissieu Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

8860/10 MNR/nr 2 DRI

EN/IT

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

Roma, 3 marzo 2010

Osservazioni sull'atto:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (PE-CONS 2/10)

La 14ª Commissione permanente "Politiche dell'Unione europea", esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta in esame intende dare attuazione agli obiettivi dichiarati nel programma di Stoccolma relativo al consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, e riprende gli obiettivi riguardanti la protezione delle vittime, già fissati nei programmi di Tampere e dell'Aia;

tenuto conto che la lotta contro qualsiasi forma di violenza di genere è stata una preoccupazione costante del Parlamento europeo, intervenuto in proposito con la risoluzione, del 16 settembre 1997, su una campagna di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne, e con la risoluzione, del 2 febbraio 2006, sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future;

rilevato che la direttiva è diretta ad integrare strumenti già esistenti nel settore della protezione delle persone che si trovano in pericolo, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione fra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio;

visto che l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni

Al Presidente della 2ª Commissione permanente Sede

8860/10 MNR/nr 3 DRI

giudiziarie, e che il trattato di Lisbona ha introdotto il passaggio alla procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale, quanto sul piano del diritto penale materiale:

considerato che in uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- 1. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli Stati membri non possono stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un altro Stato membro e l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro può essere raggiunto solo mediante un'azione comune.
- 2. La proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'Unione europea; introduce invece un meccanismo che consente di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro a un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico.
- 3. In riferimento alla base giuridica della proposta, questa appare corretta, in quanto l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Inoltre, la proposta è presentata in virtù dell'articolo 76, lettera b) del TFUE, per cui gli atti di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione di polizia possono essere adottati, oltre che su proposta della Commissione, su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
- 4. Riguardo il merito della proposta, si accoglie con favore che alcuni Stati membri abbiano attivato il potere di iniziativa conferito loro dal nuovo trattato al fine di stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro ("Stato di emissione") può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce ("Stato di esecuzione"), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.
- 5. Si apprezza la creazione di uno strumento legislativo teso a colmare il vuoto esistente al fine di assicurare un meccanismo efficace, a livello europeo, per la

8860/10 4 MNR/nr DRI

protezione delle vittime e per garantire il diritto alla libera circolazione e soggiorno delle vittime protette.

6. Si ritiene, tuttavia, necessario un approfondimento della questione relativa alla scelta di un meccanismo di approccio in tre fasi (che presuppone l'emissione di una misura di protezione interna, l'emissione di un ordine di protezione europeo, l'adozione da parte dello Stato di esecuzione di una misura di protezione secondo la legislazione nazionale), piuttosto che quello più tradizionale di cooperazione giudiziaria del reciproco riconoscimento, giudicato nella proposta in esame incompatibile con l'immediatezza della risposta da fornire alla vittima.

Mauro Maria Marino

8860/10 MNR/nr 5 DRI

EN/IT